

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio]**

COM(2007) 559 def. — 2007/0200 (COD)

(2008/C 204/03)

Il Consiglio, in data 23 ottobre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi [2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio]*

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 27 febbraio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore SEARS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 12 marzo 2008, nel corso della 443<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 125 voti favorevoli e 2 astensioni.

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in esame, presentata dalla Commissione, modifica la direttiva 76/769/CEE aggiungendo restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di cinque sostanze che non hanno alcuna relazione tra di loro. Quattro di queste figuravano negli elenchi delle priorità inizialmente compilati fra il 1994 e il 2000. Le misure proposte riguardano unicamente i rischi cui è esposta la popolazione. L'ultima sostanza, ossia il nitrato di ammonio, viene contemplata in questo contesto per migliorare la sicurezza dei fertilizzanti a base di nitrato di ammonio nella loro manipolazione da parte di agricoltori e distributori e per combattere il terrorismo, in particolare limitando l'accesso ai precursori degli esplosivi. In quest'ultimo caso, vi saranno conseguenze per le vendite ai dettaglianti e al pubblico.

1.2 Il CESE sostiene alcune delle proposte, ma non tutte. Le argomentazioni relative a ciascuna sostanza e ai preparati in cui sono contenute vengono espresse ai punti da 5 a 9.9.

1.3 Il CESE prende atto del fatto che questa è in pratica l'ultima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE, prima della sua sostituzione, il 1° giugno 2009, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Tuttavia, come nel caso di precedenti modifiche, si rammarica che siano stati raggruppati insieme in questo modo sostanze e preparati senza alcuna relazione fra di loro e rileva i notevoli ritardi intervenuti da quando essi sono stati indicati come «prioritari» a norma del regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93. Se questo è dovuto a carenze di risorse o di capacità al livello della Commissione o di altri organi competenti, compresa la nuova Agenzia europea per le sostanze chimiche di Helsinki, allora occorre ovviarvi al più

presto, e comunque entro il 1° giugno 2009. I fabbricanti devono anche riconoscere il loro obbligo di fornire tempestivamente le necessarie informazioni durante la valutazione dei rischi. Senza queste regole i risultati perdono rapidamente qualsiasi valore.

1.4 Infine, il CESE appoggia decisamente la dichiarazione del Consiglio sulla lotta al terrorismo e le numerose singole iniziative che ne derivano. Esso ritiene di avere un ruolo fondamentale da svolgere in questo processo e sta preparando alcuni pareri sull'argomento. Per conseguire la sicurezza a lungo termine sarà cruciale decidere quali azioni siano proporzionate e quali iter legislativi vadano seguiti per assicurare reazioni tempestive ed efficaci da parte di tutti i soggetti interessati.

## 2. Introduzione

2.1 Il regolamento (CE) n. 1907/2006, del 18 dicembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) entrerà in vigore il 1° giugno 2009. Esso abrogherà e sostituirà diversi regolamenti e direttive del Consiglio e della Commissione attualmente in vigore, compresa la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi. Tale direttiva, che viene modificata da quella ora in esame, è diretta a preservare il mercato interno garantendo nel contempo un livello di protezione elevato della salute umana e dell'ambiente.

2.2 L'allegato I della direttiva 76/769/CEE definisce le restrizioni specifiche in materia di immissione sul mercato e di uso

di talune sostanze e preparati pericolosi che sono state convenute e adottate negli ultimi 30 anni. Il 1° giugno 2009 esse diventeranno la chiave di volta dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2.3 Precedenti modifiche alla direttiva 76/769/CEE (dirette ad aggiungere ulteriori misure restrittive) hanno assunto la forma di direttive da recepire e applicare negli Stati membri. Quella in esame è una proposta di decisione della Commissione, che non richiederà la sua attuazione con leggi degli Stati membri, le quali, altrimenti, avrebbero dovuto essere abrogate il 1° giugno 2009 al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2.4 Per i prossimi mesi è attesa una proposta definitiva di decisione nel quadro della direttiva del Consiglio 76/769/CEE sulle restrizioni all'immissione sul mercato e sull'uso del diclorometano. Tutte le proposte successive riguardanti restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi verranno presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

2.5 Le sostanze (e tutti i preparati che le contengono) per le quali si è ritenuto necessario introdurre restrizioni circa l'immissione sul mercato e l'uso sono state in genere stabilite sulla base della valutazione di talune «sostanze prioritarie» di cui al regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93. Sono stati redatti quattro elenchi di priorità (l'ultimo il 30 ottobre 2000), la cui applicazione incombe alle autorità competenti degli Stati membri. Le sostanze elencate sono 141 e per 83 di esse sono disponibili relazioni definitive sulla valutazione dei rischi. 39 di queste sono state valutate dagli appositi comitati scientifici dell'UE e i risultati della valutazione sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Sono state decise misure restrittive per 22 di queste sostanze. La proposta in esame prevede misure restrittive per altre 4 sostanze (individuate ed esaminate qui di seguito ai punti da 5 a 9.9 come DEGME, DEGBE, MDI e cicloesano).

2.6 La lentezza dei progressi compiuti con questo regolamento è stata citata come una delle ragioni principali per introdurre un nuovo approccio per tutte le sostanze «esistenti» contemplate dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Anche il regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93 sarà pertanto abrogato dal 1° giugno 2009.

2.7 Anche varie sostanze non previste nei primi quattro elenchi di priorità hanno formato oggetto di una valutazione d'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, e/o sono state avanzate proposte per limitarne l'immissione sul mercato e l'uso dopo che, su richiesta degli Stati membri, erano stati analizzati nuovi problemi. Il nitrato di ammonio è una di tali sostanze.

2.8 Esso rappresenta un caso a sé stante e del tutto particolare in quanto le sue particolarità sono ben note e quindi non si è reso necessario valutarne gli effetti sulla salute umana o l'ambiente. Per molti anni è stato utilizzato in tutto il mondo in grandi quantità nei fertilizzanti a base di azoto e non presenta alcun rischio inatteso né sul posto di lavoro o per quanti ne fanno un uso professionale né per i consumatori nelle applicazioni a livello domestico. Purtroppo è anche un componente

efficace, poco costoso e di largo impiego per produrre esplosivi, per scopi sia legittimi (settore minerario o militare) sia illegittimi (terrorismo). Per queste ragioni vengono previste restrizioni alla sua immissione sul mercato e al suo uso nel quadro della direttiva del Consiglio 76/769/CEE.

2.9 Per la legislazione contro il terrorismo o sui precursori degli esplosivi si sarebbero potute scegliere altre basi, ma il Trattato attualmente in vigore avrebbe richiesto l'unanimità degli Stati membri. La situazione cambierà quando il Trattato di Lisbona sarà pienamente ratificato, ma ciò richiederà ancora del tempo.

2.10 Questo modo di procedere viene giudicato opportuno in questo momento poiché sembra probabile che all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) saranno aggiunti altri precursori di stupefacenti e di esplosivi.

2.11 Quanto detto sinora riguarda le sostanze «esistenti», ossia le 100.195 che si pensava fossero state presenti nel mercato della Comunità europea tra il 1° gennaio 1971 e il 18 settembre 1981. Esse sono elencate nell'inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs), pubblicato nella Gazzetta ufficiale nel 1990. Le sostanze immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981 sono considerate «nuove» e, a norma della legislazione comunitaria in materia, sono soggette all'obbligo di notifica dettagliata prima della commercializzazione a tutela della salute umana e dell'ambiente.

### 3. Sintesi della proposta della Commissione

3.1 La proposta della Commissione mira a proteggere la salute umana, e in particolare quella dei consumatori, preservando al tempo stesso il mercato interno per tre sostanze (DEGME, DEGBE e cicloesano) che figurano nel primo elenco di priorità, risalente al 25 maggio 1994, e una (MDI) del terzo elenco, del 27 gennaio 1997, come previsto dal regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93.

3.2 Conformemente con la raccomandazione della Commissione 1999/721/CEE del 12 ottobre 1999 e con raccomandazioni analoghe successive sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie relative alla riduzione dei rischi, si propone tutta una serie di restrizioni specifiche e molto particolareggiate che varranno unicamente per la vendita al pubblico e non influiranno sulle condizioni sul posto di lavoro o sull'ambiente. Si ritiene che il costo per l'industria e la società in genere sarà minimo, per cui le azioni proposte sono giudicate proporzionali ai rischi individuati. Per i preparati contenenti MDI vengono richieste ulteriori informazioni sotto il profilo sanitario.

3.3 Una quinta sostanza, il nitrato di ammonio, ampiamente utilizzato come fertilizzante, viene aggiunta per la sua capacità di servire da ossidante, e in particolare di esplodere se mescolato con determinate altre sostanze. Le restrizioni proposte mirano ad assicurare che tutti i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio ottemperino a uno standard comune di sicurezza, e anche a restringere la gamma di prodotti a base di nitrato di

carbonio venduti al pubblico, allo scopo di limitare le quantità che possono essere facilmente dirottate verso usi illegali. Si può quindi affermare che le restrizioni torneranno a vantaggio della salute e della sicurezza del pubblico. Quanti ne fanno uso professionale (agricoltori e produttori legittimi di esplosivi) non risentiranno di queste restrizioni. Benché i costi (e i benefici) siano difficilmente quantificabili, si ritiene che siano proporzionali ai rischi individuati (e alle misure proposte).

3.4 La decisione in esame entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.5 La proposta è preceduta da una relazione e corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione (relazione sulla valutazione dell'impatto) e, per le quattro sostanze oggetto di valutazione a norma del regolamento del Consiglio (CEE) n. 793/93, anche di lunghe e dettagliate relazioni sulla valutazione dei rischi, pubblicate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché di altro materiale, sia a sostegno che critico, emanante dai vari comitati scientifici e da altri organi che hanno contribuito alla preparazione o alla valutazione dei dati pertinenti.

#### 4. Osservazioni generali

4.1 Come nel caso di numerose precedenti modifiche alla direttiva del Consiglio 76/769/CEE, questa proposta riguarda sostanze senza alcuna relazione fra di loro che, per ragioni di chiarezza, saranno esaminate separatamente.

#### 5. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)

5.1 Il DEGME è un etere glicolico a punto di ebollizione elevato, solubile in acqua, tipicamente utilizzato come prodotto chimico intermedio nella chimica sintetica, come co-solvente in numerosi prodotti decorativi per la casa, come antigelo per le basse temperature, ad esempio nei carburanti dei motori a reazione. Stando alla relazione sulla valutazione dei rischi predisposta per il governo olandese e completata nel luglio 1999, la produzione complessiva in Europa all'inizio degli anni '90 era di circa 20.000 tonnellate, di cui poco più della metà destinata all'esportazione.

5.2 I consumatori vengono a contatto col DEGME perché esso è usato nelle vernici e nei decapanti venduti per applicazioni «fai da te» ad uso domestico, non professionale. Come le sue stesse proprietà fisiche lasciano prevedere, il DEGME è facilmente assorbito dalla pelle, e se non si usano regolarmente indumenti protettivi efficaci vi è un rischio per i consumatori legato all'esposizione cutanea.

5.3 Gli studi più recenti rivelano che il DEGME è stato ora sostituito da altri solventi in tutte le vernici e i decapanti venduti al pubblico. Di conseguenza, è opportuno assicurare che questa situazione non cambi per i prodotti fabbricati, o importati, nell'UE. La proposta assicura quindi che 18 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione il DEGME non potrà più essere immesso sul mercato come componente di vernici o di decapanti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in massa (ossia in nessun prodotto in cui, per contaminazione o coprodu-

zione, sia presente in altri componenti autorizzati in misura superiore a tale livello). Questa sembra costituire una risposta ragionevole a parere dei settori industriali interessati. Il CESE approva pertanto questa restrizione all'immissione sul mercato e all'uso del DEGME.

#### 6. 2-(2-butossietossi)etanolo (DEGBE)

6.1 Anche il DEGBE è un etere glicolico, con proprietà fisiche analoghe, compresa la solubilità nell'acqua, ma con un punto di ebollizione più elevato di quello del DEGME. È ampiamente utilizzato come solvente in vernici a base acquosa, in cui facilita la formazione di una pellicola e la durata. A sua volta ciò riduce la frequenza delle verniciature e limita l'esposizione complessiva. La relazione sulla valutazione dei rischi ha stimato che in Europa la produzione complessiva era di circa 46.000 tonnellate nel 1994, passate a 58.000 nel 2000, di cui 33.000 utilizzate nelle vernici.

6.2 La valutazione dei rischi ha individuato alcuni rischi per i consumatori, consistenti nell'inalazione di minuscole gocce al momento dell'uso di vernici a spruzzo a base acquosa contenenti DEGBE. L'inalazione di vapori originati dalle applicazioni con pennello o a rullo non desta preoccupazioni sotto il profilo tossicologico.

6.3 Sulla base della relazione sulla valutazione dei rischi del 1999, e riconoscendo la difficoltà di sostituire un componente essenziale delle vernici a base acquosa come il DEGBE, si è concluso che per proteggere la salute dei consumatori sarebbe stato appropriato stabilire per il DEGBE un livello massimo del 3 % in massa nelle vernici destinate ad applicazioni a spruzzo. Le vernici con concentrazioni superiori di DEGBE possono essere immesse sul mercato per la vendita al pubblico ma solo se provviste della dicitura «Non utilizzare in dispositivi di verniciatura a spruzzo». Nulla cambia per le vendite agli utilizzatori professionali, dato che in tale contesto è molto più probabile l'uso di dispositivi di protezione. Si ritiene che i canali di distribuzione siano abbastanza differenziati per permettere l'applicazione di tale misura.

6.4 Le suddette misure prenderanno effetto 18-24 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione, in modo da dare tempo sufficiente per qualsiasi modifica necessaria della composizione e dell'etichettatura. I settori industriali interessati giudicano tali misure una risposta ragionevole e, di conseguenza, il CESE approva questa restrizione all'immissione sul mercato e all'uso del DEGBE, ritenendola idonea a proteggere la salute dei consumatori e a preservare il mercato interno.

#### 7. Diisocianato di metilendifenile (MDI)

7.1 MDI è il nome dato a una serie di prodotti simili (isomeri) che se puri avrebbero la consistenza di cere solide, ma sono in generale disponibili sotto forma di un liquido viscoso marrone molto reattivo. Stando alla relazione sulla valutazione dei rischi, nel 1996 la produzione mondiale superava i 2 milioni e mezzo di tonnellate, di cui 500 000 prodotte nell'UE. In presenza di polioli o di glicoli poco pesanti (o persino di acqua) e di un agente espandente l'MDI reagisce con grande rapidità

producendo schiume di poliuretano. Queste possono essere sia rigide che flessibili e vengono utilizzate nel settore delle costruzioni e anche in altri comparti come componenti strutturali, isolanti, fondi riempitivi, stampi e adesivi.

7.2 I consumatori vengono esposti a queste sostanze principalmente quando utilizzano schiume a un componente (OCF), vendute in barattoli spray agli appassionati del «fai da te» per colmare fessure irregolari negli intonaci o nei rivestimenti in mattoni o per sigillare le nuove intelaiature di porte o finestre. Le vendite complessive annue di MDI si aggirano sulle 10.000 tonnellate, sufficienti per produrre ogni anno circa 36 milioni di barattoli per i consumatori e altri 134 milioni di barattoli per i professionisti. I prodotti alternativi, ad es. la fibra di vetro per sigillare le intelaiature delle finestre, sono meno pratici da utilizzare e comporterebbero altri problemi.

7.3 Non è stato facile quantificare i rischi che l'esposizione e la sensibilizzazione cutanea e respiratoria comportano per i consumatori basandosi sui dati relativi all'esposizione negli ambienti di lavoro. È difficile trovare campioni puri di isomeri. La rapidissima reazione dell'MDI all'acqua, che lo trasforma in un solido inerte non solubile in acqua complica le normali verifiche dei rischi. Peraltro, nella pratica la quantità complessivamente disponibile ai consumatori è limitata dal sistema utilizzato per l'applicazione pratica, che consiste in uno spruzzatore munito di cannuccia direzionale innestato su un piccolo contenitore. Un barattolo normale si vuota nel giro di 2-4 minuti. In presenza di vapore acqueo nell'aria l'MDI nello stato originale viene meno solidificandosi rapidamente, e il prodotto solido finale è inerte e non pericoloso. L'uso è in genere sporadico (per colmare o sigillare un buco o una fessura, o l'intelaiatura di una porta o di una finestra) e non è frequente (per la maggior parte degli utilizzatori) e non è certamente equiparabile all'esposizione nelle officine. Come avviene in genere per il «fai da te», i dispositivi di protezione non vengono sempre utilizzati sistematicamente.

7.4 Per quanto detto sopra, non sorprende che, benché esista un rischio teorico, sia risultato difficile o persino impossibile identificare casi di effettiva sensibilizzazione cutanea o respiratoria nella popolazione (e peraltro nemmeno in ambienti di lavoro dove siano previste appropriate misure protettive). A sua volta ciò rende difficile mettere a punto misure proporzionate, economiche e pratiche.

7.5 Sotto questo profilo la valutazione d'impatto indica che mentre con ogni barattolo venduto al pubblico per impieghi occasionali possono, e dovrebbero, essere forniti guanti di polietilene leggeri, non costosi e perfettamente adeguati, non è invece possibile fornire i guanti pesanti di neoprene o nitrile necessari per le applicazioni industriali. D'altro canto, anche se con ogni barattolo è possibile fornire maschere antipolvere di cotone leggero, queste sarebbero insufficienti in caso di rischio effettivo, mentre una vera e propria maschera antigas per proteggere da

qualsiasi tipo di aerosol comporterebbe un costo almeno dieci volte superiore a quello del barattolo, senza alcuna garanzia che venga effettivamente utilizzata quando necessario.

7.6 La Commissione propone pertanto che tutti i barattoli venduti al pubblico vengano muniti di guanti di polietilene (ripiegati ad esempio all'interno del coperchio) con apposite avvertenze circa i rischi di reazioni allergiche (anomale) all'MDI per quanti vi sono già sensibili o di reazioni asmatiche (per quanti già soffrono d'asma) ovvero cutanee (per quanti già soffrono di problemi della pelle).

7.7 Il CESE appoggia la prima di queste misure, ossia la fornitura di guanti di polietilene, che andrebbero comunque utilizzati per la maggior parte delle operazioni di «fai da te». Tuttavia, proprio per assicurare l'effettiva applicabilità di questo provvedimento, non giudica opportuno prevedere condizioni più severe per i guanti, perché altrimenti questi non verrebbero inseriti nelle confezioni del prodotto.

7.8 Il Comitato esprime tuttavia delle riserve riguardo alla proposta di aggiungere avvertenze sull'etichetta, anche se verrà concesso tempo sufficiente per la loro introduzione a costi ragionevoli. Non è infatti chiaro come una persona non del settore possa sapere se è «già sensibilizzata ai diisocianati diversi dall'MDI», o per quale motivo ciò sia particolarmente importante. Come ben sanno quanti soffrono di asma o dermatiti croniche (di lunga durata), quasi tutti i prodotti utilizzati in casa o nel «fai da te» possono scatenare una reazione negativa acuta (di breve durata). In casi del genere sono essenziali una buona ventilazione e l'uso di indumenti protettivi (guanti), unitamente alla raccomandazione di sospendere immediatamente l'uso del prodotto al manifestarsi dei sintomi. Questo consiglio è utile per qualsiasi tipo di utilizzatore e va aggiunto sull'etichetta. Visto che i barattoli, e le loro etichette, sono piccoli, tutte queste raccomandazioni devono essere chiare, concise e leggibili nelle normali condizioni d'uso. Qualora occorran ulteriori istruzioni circa la manipolazione o la sicurezza, esse andrebbero incluse in un foglietto illustrativo.

7.9 Il CESE esprime anche delle riserve riguardo al punto (6) che recita «Le persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato per la prima volta preparati contenenti MDI sono tenute, entro 3 anni (...), a rilevare dati su eventuali casi di persone colpite da allergia respiratoria nel corso dell'impiego di preparati contenenti MDI e a mettere tali dati a disposizione della Commissione (...) conformemente a un protocollo di studio (...) con la partecipazione di centri specializzati (...)» per dimostrare che «non sono necessarie ulteriori misure restrittive diverse da quelle già applicate». Dato che l'MDI è normalmente utilizzato sin dagli anni '70 e che, come osservato più sopra, le vendite annue superano attualmente i 36 milioni di barattoli, prodotti da fabbricanti esentati dal rispetto di questo requisito, è difficile non considerare questa misura nient'altro che un ostacolo poco giustificato all'accesso al mercato.

7.10 La relazione della Commissione sulla valutazione d'impatto spiega che questa proposta trova la sua origine in una preoccupazione espressa nella relazione sulla valutazione dei rischi, secondo cui alcuni rischi di allergie respiratorie per i lavoratori (...) potrebbero riguardare i consumatori. Nello stesso capoverso è detto che l'informazione attualmente disponibile dai centri antiveleni sembrano indicare che i casi di allergie respiratorie provocati ai consumatori da prodotti contenenti MDI sono pochi o inesistenti. A prescindere dalle supposte limitazioni di tali relazioni, non è chiaro se la proposta della Commissione sarebbe definitiva. Rispetto a un rischio che si riconosce essere ipotetico e che non è suffragato da alcuna prova malgrado l'ampio uso delle sostanze considerate, questa proposta risulta in effetti sproporzionata.

7.11 Il CESE chiede pertanto che questa restrizione circa l'immissione sul mercato e l'uso venga ritirata. Qualora permangano validi dubbi circa la sicurezza di questi prodotti (che non possono essere sostituiti da altri nel breve periodo), essi dovranno essere esaminati con i produttori applicando procedure adeguate per la raccolta dei dati e per la relativa valutazione.

## 8. Cicloesano

8.1 Il cicloesano è un liquido incolore ottenuto in grandi quantità mediante idrogenazione catalitica del benzene. Viene utilizzato quasi esclusivamente (oltre il 95 % dei casi) per la sintesi dell'acido adipico, che a sua volta serve alla produzione del nylon. Attualmente la capacità di produzione mondiale supera i 5.000.000 di tonnellate, di cui 1.500.000 t nell'UE. Si tratta di processi produttivi in sistemi chiusi e con bassi livelli di esposizione. Fonti di esposizione al cicloesano sono i prodotti di combustione, incluso il fumo del tabacco, il petrolio greggio, taluni impianti e i vapori della benzina.

8.2 Il cicloesano viene anche utilizzato come solvente, fra l'altro, per gli adesivi di contatto a base di neoprene impiegati per il cuoio (calzature), gli autoveicoli e il settore delle costruzioni. Questi includono la posa su larga scala di moquette da parte di professionisti e lavori di minore entità per riparazioni o altre applicazioni «fai da te» da parte del pubblico. Nell'UE l'uso totale negli adesivi è inferiore alle 10.000 tonnellate all'anno.

8.3 Come per tutti gli idrocarburi, sono essenziali una corretta ventilazione e l'uso di indumenti protettivi adeguati o di dispositivi per la protezione respiratoria. Ciò può essere ragionevolmente garantito per l'uso professionale ma non per il pubblico. Ad ogni modo, come già nel caso dei preparati contenenti MDI, le caratteristiche fisiche dei prodotti immessi sul mercato sono tali da limitare notevolmente i rischi. Gli adesivi di contatto istantanei sono ideali per piccole applicazioni, ma le persone non esperte incontrano grandi difficoltà a utilizzarli in maniera soddisfacente su vasta scala. Sembra pertanto appro-

priato, e in genere accettabile, limitare le dimensioni delle confezioni dei prodotti destinati al pubblico.

8.4 La Commissione propone pertanto che gli adesivi a base di neoprene contenenti cicloesano vengano immessi sul mercato per la vendita al pubblico in confezioni non superiori ai 650 grammi. Tutte le confezioni in vendita dovrebbero essere munite dell'avvertenza «Non utilizzare per la posa di moquette» e «Non utilizzare in condizioni di scarsa ventilazione».

8.5 I test effettuati con simulazioni nelle condizioni peggiori, ad esempio la fissazione di grandi pannelli di sughero a una parete interna, indicano che per questo tipo di operazioni la misura proposta limiterebbe abbastanza l'esposizione dei consumatori, e analogamente si può ritenere che anche per gli altri casi considerati più sopra l'esposizione sarebbe in genere poco frequente e di breve durata. Malgrado gli adesivi a base di neoprene siano utilizzati già da vario tempo e abbastanza diffusi, non sembra dimostrato che il loro impiego abbia dato luogo a problemi reali. Ad ogni modo, le misure proposte possono essere introdotte senza provocare gravi inconvenienti né ai produttori né ai consumatori. Il CESE approva pertanto questa restrizione all'immissione sul mercato e all'uso del cicloesano ritenendola proporzionata ai rischi in esame.

## 9. Nitrato di ammonio

9.1 Il nitrato di ammonio è una sostanza solida bianca, venduta in *pellet*, prodotta da oltre 100 anni a partire dall'ammoniaca, che a sua volta è ottenuta dal gas naturale. La produzione mondiale supera i 20 milioni di tonnellate. È importante come fertilizzante azotato e come base per fabbricare esplosivi. Questa seconda proprietà, unitamente alla sua ampia diffusione e basso costo hanno attirato l'interesse dei terroristi. Per fabbricare esplosivi occorrono anche altre sostanze (ad esempio gasolio), che sono però anch'esse facilmente reperibili. Il nitrato di ammonio è stato per anni l'esplosivo preferito dell'IRA nell'Irlanda del Nord ed è stato utilizzato in famosi attacchi dinamitardi a Oklahoma, al World Trade Centre e a Bali. Di recente lo hanno usato gruppi di estremisti attivi a Londra e in altre capitali europee. Le istruzioni per produrre questi ordigni dinamitardi sono facilmente reperibili su Internet. Bastano 2 kg per provocare effetti devastanti. Chiunque, se ben deciso, sembra potersi procurare quantità superiori ai 500 kg, eventualmente acquistando più volte piccole quantità da specialisti per il giardinaggio o negozi al dettaglio. È manifestamente difficile esercitare dei controlli.

9.2 Per quanti ne fanno un uso professionale (gli agricoltori) i controlli vengono effettuati prevedendo che il prodotto sia venduto in lotti minimi di dimensioni tali da impedire che una singola confezione possa essere facilmente trasportata o asportata in maniera illegale, e anche disponendo un'accurata supervisione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento.

Il nitrato di ammonio in commercio è generalmente instabile e può decomporsi diventando inutilizzabile. Deve essere quindi immagazzinato con cura e utilizzato quanto prima nel terreno. Questo limita le quantità che possono essere dirottate verso impieghi diversi.

9.3 Il nitrato di ammonio può essere venduto in diverse concentrazioni (% di tenore d'azoto) e unito o meno ad altri elementi essenziali (in genere derivati del fosforo e del potassio). Allo stato puro contiene circa il 35 % di azoto. Esso va diluito per evitare danni alla vegetazione. Possono essere prodotte qualità diverse mescolando materiali reattivi o sostanze inerti (come la calce) oppure mediante reazioni chimiche per ottenere la proporzione desiderata di componenti essenziali. I prodotti venduti agli agricoltori possono avere un tenore di azoto pari o superiore al 28 %. Questi fertilizzanti ad elevato tenore di azoto sono soggetti ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2003/2003, per assicurare che contengano la quantità di azoto necessaria e possano essere utilizzati in maniera sicura senza rischi di esplosioni. I fertilizzanti che soddisfano a queste norme possono essere etichettati come «concimi CE» e commercializzati all'estero. Quelli che invece non soddisfano a queste norme non possono essere venduti all'estero e sono denominati «concimi nazionali». I prodotti destinati ai consumatori presentano in genere un tenore di azoto del 20-25 %. Quanto più bassa è la percentuale di azoto tanto maggiori sono i costi di trasporto unitari del fertilizzante e il volume da applicare ad una determinata superficie. I fertilizzanti a base di nitrato di ammonio sono considerati essenziali per l'agricoltura commerciale, ma non altrettanto per le piccole quantità vendute al dettaglio al pubblico, che possono essere sostituite da altri prodotti.

9.4 Per chi sia interessato alla produzione illegale di esplosivi, l'ideale è disporre di un tenore di azoto il più elevato possibile. Miscele ottenute in maniera meccanica possono essere concentrate nuovamente attraverso una soluzione o cristallizzazione, mentre è più difficile, o persino impossibile, fare altrettanto con miscele ottenute mediante procedimento chimico. In Danimarca degli esperti governativi sono riusciti a far esplodere concentrazioni di appena il 16 %. Se si dispone di tempo e di mezzi tutto è possibile, anche se alla lunga possono risultare più interessanti formule concorrenti basate su materie prime reperibili con altrettanta facilità. I relativi metodi sono illustrati nel Manuale del terrorista e altri strumenti disponibili al pubblico su Internet.

9.5 Dopo gli attacchi dinamitardi del marzo 2004 a Madrid il Consiglio dell'Unione europea ha approvato una dichiarazione sulla lotta al terrorismo. Contestualmente è stata creata una task force di esperti incaricati di mettere a punto un piano d'azione per contrastare l'uso di ordigni dinamitardi da parte di terroristi, la quale ha concluso i suoi lavori nel giugno 2007. Una delle 47 azioni specifiche in programma prevedeva la costituzione di un Comitato permanente di esperti sui precursori degli esplosivi. A questi lavori partecipano numerosi esperti del settore privato e pubblico, con l'apporto della CEFIC e della

FECC, che rappresentano rispettivamente i settori dell'industria chimica e della distribuzione dei prodotti chimici, e l'EFMA, che rappresenta i produttori di fertilizzanti.

9.6 La proposta di decisione ora in esame mira a fare in modo che tutti i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio venduti agli agricoltori (o distributori) ottemperino alle norme previste dal regolamento (CE) n. 2003/2003 e che si limiti il contenuto di azoto dei prodotti venduti al pubblico. Ove questa proposta venga adottata, 18 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione il nitrato di ammonio non potrà più essere immesso sul mercato per la vendita al pubblico «come sostanza o in preparati contenenti il 20 % o più in massa di azoto in relazione al nitrato di ammonio».

9.7 Il CESE appoggia pienamente la prima parte della proposta, la quale prevede che tutti i fertilizzanti «ad elevato tenore di azoto» venduti agli agricoltori dovranno ottemperare al regolamento n. 2003/2003, a prescindere dal fatto che siano o no commercializzati attraverso le frontiere.

9.8 Per quanto riguarda la seconda limitazione, relativa alle vendite al pubblico, il CESE rileva che i volumi interessati potrebbero essere superiori a quelli inizialmente previsti (oltre 50.000 tonnellate) e che l'EFMA, in rappresentanza dei produttori di fertilizzanti, ha accettato il limite del 20 % per le miscele (che potrebbero essere nuovamente concentrate senza grande difficoltà) proponendo però un limite del 24,5 % per le miscele ottenute con procedimento chimico (per le quali una nuova concentrazione è meno agevole). Tenuto conto delle discussioni nell'ambito del Comitato permanente di esperti sui precursori degli esplosivi, prima di arrivare a una decisione definitiva occorrerà studiare appieno sia le possibilità summenzionate, sia altre possibilità connesse. A prescindere da altre eventuali misure utili a contrastare il terrorismo, è chiaro che per conseguire progressi nella limitazione dell'accesso ai precursori degli esplosivi saranno essenziali il pieno accordo e impegno di tutte le diverse parti interessate, che in questo caso comprendono i produttori, i distributori, il settore delle vendite al dettaglio e il pubblico.

9.9 Il CESE prende atto con varie riserve del fatto che la direttiva del Consiglio 76/769/CEE costituisce l'unica base legislativa disponibile alla Commissione nel breve periodo e che quindi le misure vanno proposte e discusse in questo modo. È auspicabile che una volta ratificato il Trattato di Lisbona possa essere messo a punto un sistema migliore.

## 10. Osservazioni specifiche

10.1 Come già nei pareri su precedenti modifiche alla direttiva del Consiglio 76/769/CEE, il CESE si rammarica che si continui a trattare insieme, nello stesso testo, sostanze che non hanno alcuna relazione tra loro, e in merito alle quali vanno prese decisioni del tutto separate. Questa prassi non è né buona

né utile, e nemmeno costituisce un modello di buona *governance*. Si può solo auspicare che a partire dal 1° giugno 2009, con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), venga introdotta una procedura migliore.

10.2 Il CESE rileva anche il tempo eccessivo necessario per attuare le disposizioni in esame. Basti pensare che il primo elenco di priorità è stato pubblicato nel maggio 1994. Anche se, come auspicato, questa proposta beneficerà di una procedura accelerata, i suoi effetti sul mercato saranno ridotti fino al 2010 (anzi, anche allora sarà difficile ottenere effettivi miglioramenti per la salute umana). È peraltro anche difficile addebitare questi ritardi interamente ai fabbricanti tenuti a fornire i dati utilizzati per le relazioni sulla valutazione dei rischi, visto che essi erano disponibili già da tempo. Se questo problema dipende dalla scarsità di mezzi al livello della Commissione o dei suoi comitati

scientifici, o di altri organi responsabili della sicurezza del pubblico, manifestamente esso va affrontato prima che emerga un carico di lavoro ancor maggiore, per il quale non vi è ancora una graduatoria delle priorità, dopo il 1° giugno 2009.

10.3 Il CESE appoggia decisamente sia la dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio nel 2004 sia le diverse azioni che vi hanno fatto seguito, e ritiene che la società civile debba svolgere un ruolo chiave in proposito. Spera pertanto di essere considerato sia un interlocutore valido e utile sia parte direttamente interessata e fa presente che sta preparando vari pareri su questa tematica. Per conseguire la pace e la sicurezza a lungo termine sia all'interno dell'UE che nel mondo circostante sarà cruciale decidere quali azioni siano proporzionate e quali iter legislativi vadano seguiti per assicurare reazioni tempestive ed efficaci da parte di tutti i soggetti interessati.

Bruxelles, 12 marzo 2008

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Dimitris DIMITRIADIS

---

**Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»**

COM(2007) 571 def. — 2007/0211 (CNS)

(2008/C 204/04)

Il Consiglio, in data 30 novembre 2007, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

*Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno»*

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 27 febbraio 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore DANTIN.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 12 marzo 2008, nel corso della 443<sup>a</sup> sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 117 voti favorevoli e 7 astensioni.

## 1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato approva la decisione di creare l'Impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno». Ritiene infatti che il fatto di rilanciare, in questo modo, gli investimenti nella ricerca e sviluppo, possa fornire alle imprese un quadro di riferimento sicuro, che consenta di superare l'attuale frammentazione dei finanziamenti comunitari e di coordinare ricerche troppo spesso disperse, rendendole più efficaci.

1.2 Approva inoltre la scelta del settore che consente, al tempo stesso, di iscriversi nella strategia di Lisbona, di rispondere agli obiettivi di Barcellona sulle risorse da assegnare alla

ricerca e sviluppo e di seguire altre politiche comunitarie rivolte in particolare all'ambiente e allo sviluppo sostenibile.

1.3 Nel dare parere favorevole alla decisione in esame, il CESE intende innanzi tutto sottolineare quanto sia importante per l'UE la strategia proposta in materia di investimenti e di coordinamento della ricerca. Detta strategia rappresenta, a suo avviso, un valido contributo alla creazione di uno spazio europeo della ricerca.

1.4 Tuttavia, a causa delle molteplici fonti di finanziamento, dell'eterogeneità dei partecipanti e delle importanti risorse